

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Doc. CCXIX
n. 1

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE IN MA-
TERIA DI PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI
ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

(Anni dal 2002 al 2004)

(Articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36)

**Predisposta dal Comitato interministeriale per la prevenzione
E la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico**

Presentata dal Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio
(MATTEOLI)

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 2005

1. PREMESSA

L'articolo 6, comma 1, della legge quadro del 22 febbraio 2001 n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, istituisce il *Comitato Interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico*.

In particolare, così come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, il Comitato è presieduto dal *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio* (o dal Sottosegretario all'ambiente delegato) ed è composto dai Ministri (o dai Sottosegretari delegati) della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, della difesa, dell'interno.

Al Comitato, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è affidato il compito di monitorare gli adempimenti previsti dalla legge quadro, nonché di predisporre per il Parlamento una relazione annuale sullo stato della sua attuazione.

In osservanza a tale obbligo di legge si trasmette la presente relazione, al fine di informare il Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro in esame, con particolare riferimento dell'avvenuta emanazione di alcuni provvedimenti attuativi previsti dalla legge stessa, e del relativo livello di tutela ambientale raggiunto in termini di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Le attività relazionate nelle pagine seguenti si riferiscono all'arco temporale 2002-2004.

2. RELAZIONE SULLE ATTIVITA'**I. Adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge quadro 36/2001, per la tutela della popolazione**

L'articolo 4, comma 1, lettera a) affida allo Stato il compito di determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2) della medesima legge, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione dei criteri unitari e di normative omogenee, in relazione alla finalità di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

L'articolo 4 comma 2 lettera a) della legge quadro stabilisce che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata” siano stabiliti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

In relazione a tale specifico adempimento, si segnala l'avvenuta emanazione di due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003 di seguito indicati:

1. *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”* – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199, del 28 agosto 2003;
2. *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”* – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200, del 28 agosto 2003.

L'emanazione di tali decreti realizza il dispositivo di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a) della legge quadro, in quanto essi fissano rispettivamente i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, considerati come valori di campo, per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi generati rispettivamente nell'intervallo di frequenza 100 KHz - 300 GHz, e dagli elettrodotti alla frequenza di rete di 50 Hz.

In particolare, il d.P.C.M. 8 luglio 2003 indicato al precedente punto 2, e relativo ai elettrodotti alla frequenza di rete di 50 Hz, all'articolo 6, comma 2, indica l'APAT, sentite le ARPA e con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quale organo competente alla definizione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

Si sottolinea, in proposito, come il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, motivato dall'urgenza di far fronte all'incertezza causata dalla non ancora avvenuta determinazione di tale metodologia (di impedimento tra l'altro all'attuazione degli interventi edilizi la cui predisposizione progettuale è strettamente

collegata all'estensione delle fasce di rispetto), abbia proposto all'APAT eventuali iniziative volte a fornire uno strumento di tutela immediatamente operativo ed efficace, in attesa di una rapida conclusione dei lavori. Tale intervento ha portato all'elaborazione di una metodica provvisoria per il calcolo delle fasce di rispetto pertinenti ad una o più linee elettriche interrate, che insistano sulla medesima porzione di territorio, in attesa della definizione della procedura metodologica prevista dal dettato legislativo.

II. Adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge quadro 36/2001, per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

L'articolo 4 comma 2 lettera b) della legge quadro stabilisce che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata” siano stabiliti, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti per la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Per quanto concerne la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici esposti ai campi elettromagnetici, si evidenzia l'emanazione di normativa comunitaria in materia.

E' stata infatti emanata la Direttiva 2004/40/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, “*sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi*

elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)".

Conseguentemente all'entrata in vigore della suddetta direttiva, avvenuta in data 30 aprile 2004, il Comitato si è dunque attivato ai fini del recepimento della stessa, il cui termine è fissato per il 30 aprile 2008, adempiendo contestualmente all'obbligo di legge in epigrafe, per quanto compatibile con le nuove norme comunitarie.

III. Adempimenti previsti ai sensi dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge quadro n. 36/2001, relativi all'istituzione del Catasto Nazionale delle sorgenti dei campi elettromagnetici.

L'articolo 4, comma 1, lettera c) assegna allo Stato il compito di istituire il Catasto Nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente.

A tale proposito, l'articolo 7 della medesima legge prevede la costituzione del Catasto Nazionale di cui sopra, ad opera "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministro della salute e delle attività produttive, nell'ambito del sistema operativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del d.P.R. 335/1997".

A conclusione delle opportune valutazioni tecniche, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha elaborato uno schema di decreto interministeriale istitutivo del Catasto Nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, consentendo in tal modo l'avvio dell'iter legislativo previsto per la relativa approvazione del provvedimento.

Nel decreto istitutivo del Catasto Nazionale sono previste forme di coordinamento con i rispettivi Catasti Regionali, in osservanza a quanto espressamente indicato

all’articolo 7, al fine di dotare il Paese di uno strumento unitario ed efficace, che consenta un controllo vigile dell’inquinamento elettromagnetico sul territorio nazionale. In particolare, gli standard informativi utilizzati per gestire tale coordinamento saranno definiti dal sistema agenziale APAT-ARPA d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Sono stati organizzati numerosi incontri con l’APAT e con le Agenzie regionali, ai fini di una ricognizione sullo stato dei lavori già da tempo avviati dalle Agenzie, per la definizione di standard informativi e procedure comuni tali da garantire un’efficace gestione dei dati, assicurare la sicurezza delle informazioni scambiate e permettere infine l’integrazione con i sistemi già esistenti.

Il Catasto Nazionale risponde sostanzialmente ad una duplice esigenza: realizzare il monitoraggio delle sorgenti fisse di campo attraverso la raccolta di dati relativi all’ubicazione e alle caratteristiche tecniche delle stesse, e rappresentare lo “stato dell’ambiente” attraverso la realizzazione di mappe dei livelli di campo elettrico e magnetico presenti nell’ambiente, che consentano di conoscere le condizioni di esposizione della popolazione sul territorio.

La fruizione di uno strumento che permetta la conoscenza dello stato dell’ambiente, costituendo una garanzia del rispetto dei limiti imposti, rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore informazione e un ridimensionamento dell’emotività collettiva, generata spesso da informazioni poco attendibili.

IV. Adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 4, della legge quadro n. 36/2001, relativi alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti.

L'articolo 4, comma 4, della legge quadro prevede che si definiscano dei criteri di elaborazione di piani di risanamento degli elettrodotti, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni, nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico.

A tale proposito, l'articolo 6, comma 4 della legge quadro, attribuisce al Comitato la funzione consultiva in merito alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti, a cui in particolare si provvede con “decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza Unificata” (articolo 4, comma 4).

Presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono avvenuti, nell'anno 2004, una serie di incontri con il gestore della Rete di Trasmissione Nazionale GRTN, finalizzati all'individuazione delle problematiche connesse all'attività di risanamento, cui ha fatto seguito la predisposizione di uno schema di decreto relativo alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, il quale deve ora essere sottoposto all'esame della Conferenza Unificata.

V. Promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica al fine di approfondire lo stato delle conoscenze riguardo agli effetti connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a bassa ed alta potenza, prevista dall'articolo 4 comma 1 lettera b) della legge quadro n. 36/2001.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge quadro, si evidenzia l'attività svolta dal Comitato in merito alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, funzione attribuita allo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, e finalizzata all'acquisizione di una maggiore conoscenza degli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici sia alle alte che alle basse frequenze.

Nello specifico tale attività di ricerca è volta alla valutazione di eventuali rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici *nel lungo termine*, non essendoci ad oggi evidenze scientifiche indubbie in materia, in applicazione del “princípio di precauzione” di cui all'articolo 174 paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione Europea, richiamato in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge quadro.